



COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI GONZAGA

Testo approvato con delibera del Consiglio Comunale:
n. del luglio 2017

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Con questo regolamento, tenendo conto dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge n° 50 del 2017 e dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, il Comune di Gonzaga disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali è parte il Comune di Gonzaga.

Articolo 2

Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata

- 1) La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Articolo 3

Controversie definibili

- 1) La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie nelle quali è parte il Comune di Gonzaga, per i tributi di cui all'articolo 2 del regolamento, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.
- 2) Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 4

Istanza della controparte

- 1) La controparte del Comune di Gonzaga in una controversia tributaria può presentare, entro il 30 settembre 2017, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento.
- 2) L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) posta elettronica certificata;

- b) raccomandata postale;
 - c) tramite consegna al protocollo del Comune di Gonzaga.
- 3) L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve indicare precisamente la controversia alla quale si chiede di applicare la definizione agevolata.
- 4) Il Comune di Gonzaga può invitare la controparte a presentare l'istanza di cui al comma 1) del presente articolo.

Articolo 5

Risposta alle istanze di definizione agevolata

- 1) Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il Comune di Gonzaga comunica l'accettazione o il rigetto dell'istanza di cui all'articolo 4.
- 2) L'istanza di cui all'articolo 4 può essere rigettata solamente qualora l'istanza stessa non attenga a controversie definibili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento.
- 3) La comunicazione di cui al comma 1) del presente articolo è effettuata dal Comune secondo le seguenti modalità alternative:
- a) posta elettronica certificata;
 - b) raccomandata postale;
 - c) tramite messo comunale.

Articolo 6

Definizione agevolata

- 1) In caso di accettazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la controparte deve versare tutti gli importi di cui all'atto impugnato, escluse le sanzioni e gli interessi moratori.

Articolo 7

Adempimenti della controparte

- 1) In caso di accettazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del presente regolamento, al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate.

- 2) Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
- 3) Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.
- 4) Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Articolo 8

Versamenti effettuati prima della definizione agevolata

- 1) Dagli importi dovuti ai sensi del presente regolamento si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
- 2) La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- 3) Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Sospensione delle controversie

- 1) Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il Comune di Gonzaga, ovvero la controparte, faccia apposita richiesta al giudice tributario, comunicando l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento non si applica ai ricorsi presentati avverso le ingiunzioni fiscali;
- 2) Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, coincidente con la pubblicazione all'albo pretorio, sostituendo ogni altra previsione agevolativa che il Comune di Gonzaga avesse posto in essere.